

BANDO GENERALE SOPRA LE STRADE Dentro, & fuori della Città di VITERBO.



ATTENDENDO l'Illustris. & Reuerendis. Monsig. Girolamo Grimaldi Governatore di Viterbo, & della Prouincia del Patrimonio, & gli Illustris. SS. Conferuatori del Popolo, e Città di Viterbo, che si conferui la politia, & ornamento di detta Città, & suo Territorio. Per il presente publico Bando, ad istanza del Sig. Maestro di Strada, per debito del suo officio, ordinano, & comandano a tutte, & singole persone di qualsiuoglia stato, grado, & cōdizione, che fra termine di quindici giorni prossimi, debbano hauer fatto accomodare tutte le strade guaste auanti le case, & botteghe loro, cioè quelle che sono di mattoni mattonare, & quelle che sono di pietra falciale, altrimenti passato detto termine si faranno affettare dal Sig. Maestro di Strada a spese delli patroni delle case, & botteghe, senz'altra intimatione, oltra che incorreranno in pena di scudi doi per ciascuno che non le hauerà accomodate.

Item, che ogni persona debba in detto termine hauer cō effetto sgombrato, & fatto sgombrare da qualsiuoglia strada di detta Città ogni immonditia, traui, pietre, & ogni altra cosa, che apporti impedimento, ò bruttezza a detta Città, sotto la medesima pena.

Item, che ogni persona, come di sopra, debba in detto termine hauer fatto murare, & raffettar chiauiche, sciacquatori, & altre cose simili, a fin che l'acqua, & altre immonditie non habbiano a correre per le strade, sotto la medesima pena.

Et acciò l'acque delle fonti non corrino per le strade, come hoggi si vede, che fanno in molci luoghi, si ordina, & comanda a tutti i Parocchiani, e Santesi di ciascuna Parocchia, & di ciascuna fonte, che in detto termine debbano hauer inchiaucate dette acque, ralmente che non vadino più per le strade, sotto la detta pena, oltra che si faranno inchiaucare dal detto Sig. Maestro di Strada a spese di detti Parocchiani, senz'altra intimatione.

Item, accioche le dette fonti tanto publiche, come priuate si conferuino nette, si ordina, & comanda, che non sia persona alcuna, come di sopra, così huomo, come donna, ch'ardisca, ò presuma tanto di giorno, come di notte, lauar panni, herbe, vasi, ò qualsiuoglia altra cosa, né far bruttura in alcuna fonte di detta Città, tanto publica, come priuata, né in qualsiuoglia modo impedire il corso dell'acque, né romper condotti, ò chiauiche di esse fonti, né atturar buchi, sfiatori, ò condotti, ò che diueranno, ò impediranno il corso dell'acque, incorreranno nella pena di 25. scudi, e do per ciascuno, & per ciascuna volta, oltra che faranno tenuti rifare ogni danno, che si facesse in dette fonti, ò in alcuna di esse, delle quali pene la terza parte si applica all'accusatore, al quale sarà creduto con suo giuramento.

Item, che né Speciali, né altri possino laurare cosa alcuna dentro le fontane, & specialmente in quella di piazza.

Et in oltre si comanda a tutti li Molinari, & Rettori di essi, che in termine d'otto giorni prossimi debbino hauer coperto tutte le strade per doue passano li fossi, che seruono per li loro molini, tato publiche, quanto priuate, & ogni sabbato sfucare i sfiatori, & nettare il fosso, ò fossi, acciò l'acque nõ vadino per la Città, & in detti sfiatori tenerui rauole ben commesse, sotto pena alli Rettori, quanto al coprire, di scudi dieci, & di farle fare, & coprire a spese loro, & trouandosi l'acqua per la Città, di vno scudo per volta, oltreche faranno tenuti rifare il danno, se entrasse per diforti, ò cantine, ò in altri luoghi.

Item si proibisce, che nessuna persona, come sopra, ardisca buttare, ò far buttar acqua brutta, né altre immonditie dalle finestre, ò balconi, che rispondano nelle strade publiche, sotto pena di vno scudo per ciascuno, & per ciascuna volta, oltra la rifattione del danno che occorresse a chi passasse, e fosse imbrattato.

Che né fruttaroli, né herbaroli possino tener cosa alcuna per vendere intorno alla fonte di piazza; ma debbino stare nelle botteghe, ò luoghi assegnati, conforme al Bando sopra ciò pubblicato: & nessuno possa tener tine, botti, ò bigonci intorno a detta fonte, sotto pena di doi scudi.

Item s'ordina, & comanda, che tutte quelle persone che hanno il camino, che non sia a tetto, & per quello il fume vada per le strade, debbino in detto termine hauerli murati, & guastati, & nõ ufarli in modo alcuno, sotto pena di 5. scudi per ciascuno, oltre che si faranno murare, & guastare dal Sig. Maestro di Strada a spese delli padroni.

Item, che nessuna persona possi tenere, né attrauerfar per le strade pertiche, ò altri legni sotto pena di vno scudo per ciascuno, & ciascuna volta.

Item non si possa buttare da nessuna persona terrapieno, ò sterco, né altra immonditia a Ponte Tremoli, né in Piazza Noua, né altrove, taluo che ne i luoghi, che dal Sig. Maestro di Strada gli sarà assignato, sotto la medesima pena.

Che senza licenza del Sig. Maestro di Strada non si possa buttare terrapieno in luoco alcuno, sotto la medesima pena.

Item si proibisce a ciascuna persona, & a tutti i facchini, che non portino bestie morte, ò altra carogna, se non al Poggio de' Giudei, ò in altro luogo con licenza in scriptis, del Sig. Maestro di Strada, sotto la detta pena.

Item, che nessuna persona lassi andar vagabondo per la Città porci, né altri animali immondi, sotto pena di doi scudi per ciascuno animale, & volta.

Item, che li Bastari, & Funari, & altri, che stanno nelle strade maestre, non possino far poluere, né buttarci bruttura alcuna, né li conciatori possino ingrassare, né scarnare nelle loro botteghe, ma nelle concie, & parimente li Calzolari, & Pizzicarioli non possino buttare per le strade acque putride, ò altra cosa, che generi fetore, sotto pena di doi scudi per ciascuno, & ciascuna volta.

Item, che nessuna persona ardischi magliare lini, ò canape in Piazza Noua, ò battergli in luoco alcuno dentro la Città, & appresso le porte di essa, eccetto che ne i luoghi determinati, sotto pena di cinque scudi per ciascuna persona, & volta.

Item si proibisce, & comanda, che nessuna persona, come di sopra, ardischi, ò presumi sotto qualsiuoglia questo colore r. mettere, & far pernottare dentro la Città di Viterbo alcuna sorte di bestie Vaccino, Bufalino, Porcino, Caprino, né altri animali immondi, senza espressa licenza in scriptis di detti SS. Conferuatori, & Sig. Maestro di Strada, & in quelli luoghi solamente, che da

essi gli sarà ordinato, pur che sia rimoto, & fuor di mano, & non annori bruttezza, ò dia fastidio alcuno, sotto pena di doi scudi per bestia grossa, & cinque scudi per picciola, ò fioca di bestie minute.

Item gli artigiani, & bottegari di detta Città non possino tenere li banchi delle loro botteghe fuori di esse botteghe, se non vn palmo di canna da alto, & da basso, sotto pena di vno scudo per ciascuno, & ciascuna volta.

Item si ordina, & comanda a ciascuna persona, come di sopra, che ogni sabbato a sera debba scopare, & pulire auanti la casa, & bottega sua, & sgombrare ogni immonditia, che vi fosse, sotto pena di cinque giulij p ciascuna persona, e volta; notificado, che ogni Domenica mattina si farà la cerca per la Città, & si procederà alla d. pena irremissibilmente; & non si ammetterà scusa alcuna.

Si proibisce ancora a tutti i muratori di detta città, che non debbino, né possino in alcun modo murare, né far murare, né metter concii, né archi, né balzoli, ouero ponti così di legno, come di pietra in qualsiuoglia strada, né far cosa, che apporti bruttezza, ò impedimento, senza espressa licenza del Sig. Maestro di Strada, sotto pena di dieci scudi per ciascuno, & volta, e tre tratti di corda.

In oltre si proibisce ad ogni persona, come di sopra, far nettar destri nelle lor case senza licenza di d. Sig. Maestro di strada, ordinando, che ogni bruttura si debba far portar fuori di casa doue gli sarà ordinato da lui, sotto pena di 25. scudi per ciascuna volta, e persona, & tanto sarà tenuto alla detta pena il padrone di casa, come il muratore.

Si proibisce ancora non possino far forme, né toccar strade tanto publiche, come vicinali, seza licenza del Sig. Maestro di strada, sotto pena di dieci scudi per ciascuna volta.

Item si proibisce non sia lecito piantar alberi appresso qualsiuoglia fossato, che non stiano le piante tre palmi di canna discosto dall'acqua, altrimenti trouando incorra nella pena di giulij cinque per pianta, & sia lecito al d. Sig. Maestro di strada di farli leuare senz'altra intimatione, & quelli che ci sono piantati, & fanno danno al corso dell'acqua, li debbano tagliare, ò essendo tagliati, diradicare le piante di essi, fra vn mese prossimo, altrimenti si faranno tagliare, & diradicare dal detto Sig. Maestro di strada, & de gli alberi fe ne disporrà a beneplacito delli Illustrissimi SS. Conferuatori, & di esso Sig. Maestro di strada.

In oltre, perche s'intende, che molti fanno danno col far fare le forme per quanto tiene la sua possessione, e fano buttar il terreno nelle strade publiche, & vicinali fuor della Città, onde ne segue, che dette strade si fanno fangose, & si guastano ralmente, che non vi si può passare, al che desiderando prouedere con il presente publico bando s'ordina, & comanda a tutti, come di sopra, che faranno forme in qualsiuoglia loco, ò le fatte faranno rinouare, debbino in termine di tre giorni prossimi hauer effettuato fatto buttare da qualsiuoglia strada, & far sì, che ralmente tutte le strade, ciascuno per quanto tiene il suo, restino asciutte, e nette in tal maniera, che si possa commodamente passare, & praticare, e quelle che non sono asette, & asciutte s'ordina alli padroni delle possessioni, che debbino affettarle, & farui le forme, ò chiauiche, le quali riceuino, & portino via l'acqua, acciò non vi si fermi, & ciascuno, per quanto tiene il suo, debba tenerle nette, & asciutte, & hauerle tutte smacchiate, & allargate, intendendo tanto delle strade publiche, quanto delle vicinali fuor della Città per la banda delle vigne, & territorio, & chi non eseguirà quanto di sopra, incorrerà nella pena di dieci scudi, oltre che poi sarà forzato eseguirlo con più graui pene, da imponsi ad arbitrio di esso Monsig. Governatore, e de gli Illustrissimi Sig. Conferuatori, & di esso Sig. Maestro di strada.

Item, che tutti quelli che faranno comandati dal Sig. Maestro di strada; e di suo ordine, per affettare qualsiuoglia strada, tanto dentro, come fuori, debbino andar, ò mandare, & fare tutto quello che da esso Sig. Maestro di strada gli sarà comandato, sotto pena d'vno scudo per persona, & per ciascuna volta, d'applicarsi come di sopra.

Item, che quelli, che vorranno adacquare ò far adacquare li loro horti acquatili vicino alle strade publiche non sia lecito attrauerfar la strada in modo alcuno, & quelli che sono soliti debbano prima far fare vna chiauica a sue spese coperta, acciò la strada si mantenghi buona, & quelli che contraueranno, incorrino in pena di scudi dieci per ciascheduna volta, & per ciascuna persona, nella qual pena ancora incorrerà il padrone del lino, ò canape, ò altro che si adacqua, anchorche lo facesse adacquare ad altri.

Item, che tutti quelli, che dopo che haueranno adacquato, ò mentre adacquano lascierano andare l'acqua per le strade, tanto di giorno, come di notte, incorrerano nella sopradetta pena, & il padrone sia tenuto per il garzone, & in questo caso si possa procedere per inquisitione, ouero quelli, che si trouarano l'acqua in strada, che si anderanno a vedere dal detto Sig. Maestro di strada, l'orto, che per allhora è stato adacquato, sia tenuto come di sopra a detta pena.

Item, che tutti li portinari debbino ogni sabbato, & ogni volta che sarà necessario, spazzare, & pulire le loro porte tanto dentro, quanto fuori, leuar via ogni immonditia, sotto pena della priuatione dell'officio, e di doi scudi per ciascuna volta, d'applicarsi, insieme con tutte l'altre pene sopradette, come di sotto si dirà.

Item, che tutti quelli che hanno cura delle fonti publiche di detta Città, intendendo anco di Santesi, & Parocchiani, debbano ogni sabbato sfucare, & nettare dette fonti sotto pena della priuatione di tal cura, e di doi scudi per volta.

Item, che nella piazza di S. Stefano non possino esser legna, pertiche, forcine, tavole, & altre cose simili, tanto di Viterbesi, quanto di forestieri, sotto pena della perdita delle legna, & altro, come di sopra, ma solo poterano fermarsi nella piazza della fonte grande, & S. Croce & il giorno del mercato in strada noua.

Item, che in d piazza di S. Stefano, auanti alli banchi doue si vende il pane non si possa vendere cosa alcuna, eccetto i meloni al suo tempo, sotto pena di vno scudo per ciascuna persona, & volta.

E perche succedono molti casi, che nel presente Bando non sono specificati, però si riservano di far pagar le pene secondo la qualità de' casi. Et quanto si contiene in questo Bando si debba osservare, non ostante qualsiuoglia uso, consuetudine, ò altro in contrario.

D'applicarsi tutte le sopradette pene ad arbitrio di esso Illustris. Sig. Governatore, & Illustrissimi Signori Conferuatori, & esso Sig. Maestro di strada, & così si notifica.

In fede, &c. Di Palazzo li 14. Gennaro 1628.

Girolamo Grimaldi Governatore.

Petrus Coretinus Secretarius.

Io Gio. Vincenzo Benamati Trombetta dell'Illustris. Città di Viterbo hò publicato il sopraferito Bando ne i lochi soliti di detta Città, questo dì 16. di Gennaro 1628.

IN VITERBO, Nella Stamparia d'Agostino Discepolo.